

Diritto penale dell'ambiente

Corso a distanza

Dipartimento di Giurisprudenza

Università degli Studi di Torino

Nozione di *Ambiente*

- Anche limitandoci al piano giuridico la nozione di ambiente è sfuggente, differenziata a seconda dei contesti normativi.
- In linea di massima, è possibile distinguere tra:
 - una nozione più ristretta, limitata alle matrici dell'acqua, dell'aria, del suolo e del sottosuolo e alla flora e fauna;
 - una nozione più ampia, ricomprensiva anche il territorio inteso come assetto urbanistico, il paesaggio e i beni culturali

Nozione di *Ambiente*

- Si può anche distinguere tra:
 - un'ottica antropocentrica = ambiente quale presupposto dell'esistenza, sviluppo e qualità della vita umana (concezione adottata ad es. nell'art. 2 T.U.A. e da Corte cost. n. 210/1987)
 - un'ottica ecocentrica = ambiente quale insieme degli ecosistemi da tutelare in sé e per sé (concezione affiorante ad es. nella definizione di inquinamento *ex* art. 5, lett. 1 *ter*, T.U.A., nell'art. 191 T.F.U.E., nella l. cost. n. 1/2022)

Oggetti di tutela penale

- La collocazione ‘topografica’ di una fattispecie criminosa all’interno del campo di materia ambientale (ad es. nel T.U.A. o nel Titolo VI *bis* c.p.) non è sufficiente alla individuazione dello specifico bene giuridico tutelato dalla singola norma incriminatrice, il quale deve essere ricavato dall’analisi testuale e sistematica di quest’ultima.
- Ad es. art. 452 *ter* c.p.: inserito tra i «delitti contro l’ambiente» ma evidentemente volto alla tutela della salute e della vita umane.

Principali fonti del Diritto penale dell'ambiente

- Principali testi normativi in materia di tutela penale dell'ambiente (accogliendo una nozione ristretta ma comprensiva della tutela dei singoli animali):
 - T(esto) U(nico) A(mbientale) (D.lgs. n. 152/2006);
 - D.lgs. n. 202/2007 (in tema di inquinamento provocato da navi);
 - D.lgs. n. 36/2003 (in tema di discariche);
 - Codice penale;
 - D.lgs. n. 231/2001 (in tema di responsabilità da reato degli enti collettivi)

Profili generali del T.U.A.

- A rigore non si tratta di un Testo unico (mancando del carattere dell'esaustività);
- È per certi versi assimilabile ad un Codice, presentando nella versione vigente una sorta di Parte generale («Disposizioni comuni e principi generali») che 'presiede' alle varie discipline settoriali di cui alle parti successive (ad es. Parte II «Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)» oppure Parte V «Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera») o contenute al di fuori del T.U.A.

Profili generali del T.U.A.

- **Finalità primaria** (art. 2): «la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali».
- **Principi sulla produzione del diritto ambientale** (art. 3 *bis*): «I principi posti dalla presente Parte prima e dagli articoli seguenti costituiscono i principi generali in tema di tutela dell'ambiente, adottati in attuazione degli articoli 2, 3, 9, 32, 41, 42 e 44, 117 commi 1 e 3 della Costituzione e nel rispetto degli obblighi internazionali e del diritto comunitario) [co. 1]. I principi previsti dalla presente Parte Prima costituiscono regole generali della materia ambientale nell'adozione degli atti normativi, di indirizzo e di coordinamento e nell'emanazione dei provvedimenti di natura contingibile ed urgente [co. 2]. Le norme di cui al presente decreto possono essere derogate, modificate o abrogate solo per dichiarazione espressa da successive leggi della Repubblica, purché sia comunque sempre garantito il rispetto del diritto europeo, degli obblighi internazionali e delle competenze delle Regioni e degli Enti locali [co.3]».

Profili generali del T.U.A.

- **Dovere generalizzato di tutela ambientale** (art. 3 *ter*): «La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio "chi inquina paga" che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale».
- Nonostante le apparenze, i principi fissati nella disposizione non influiscono direttamente sulla tutela penale:
 - non valgono di per sé a fondare una posizione di garanzia generalizzata a carico dei consociati;
 - Non valgono di per sé ad equiparare, ai fini del riconoscimento della responsabilità colposa penale, la violazione delle regole precauzionali (volte a gestire potenzialità lesive non escluse ma nemmeno acclamate dalla scienza) alla violazione delle regole propriamente cautelari (volte a contrastare pericoli definiti e scientificamente accertati).

Profili generali del T.U.A.

- **Possibilità di differenziazione territoriale** (art. 3 *quinquies*): «I principi contenuti nel presente decreto legislativo costituiscono le condizioni minime ed essenziali per assicurare la tutela dell'ambiente su tutto il territorio nazionale [co. 1] Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare forme di tutela giuridica dell'ambiente più restrittive, qualora lo richiedano situazioni particolari del loro territorio, purché ciò non comporti un'arbitraria discriminazione, anche attraverso ingiustificati aggravati procedurali».
- Il diritto penale dell'ambiente si caratterizza per la possibilità di differenziazione territoriale, giustificata in via generale dalle peculiarità dei diversi territori e delle relative esigenze di protezione ambientale. Ciò può avvenire:
 - direttamente ad opera delle fonte legislativa statale (ad es. L. n. 171/1973, che, per la sola laguna di Venezia, equipara ai fini dell'applicazione delle norme penali gli scarichi delle acque industriali a quelli di acque 'domestiche');
 - tramite delega esplicita o implicita alla fonte regionale (ad es. 137, co. 5, T.U.A., che punisce lo scarico di acque reflue industriali eccedente i valori limite fissati dalla normativa statale al pari dello scarico eccedente i «limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome»).

Profili generali del T.U.A.

- I reati previsti e puniti dal T.U.A. rispondono generalmente a tre modelli:
 - l'esercizio di attività in mancanza o in difformità dalla dovuta autorizzazione amministrativa;
 - il superamento di valori-soglia fissati dalla legge o dalla Pubblica Amministrazione;
 - la mancata collaborazione con le autorità di controllo.

Profili generali del T.U.A.

- I reati previsti e puniti dal T.U.A. solitamente rispondono allo schema del:
 - **reato di pericolo astratto** (la condotta tipica è di per sé punita in quanto rientrante in una certa tipologia di azioni ordinariamente valutata come pericolosa sulla base di leggi scientifiche o massime d'esperienza, a prescindere dalle concrete probabilità di danno presentate dalla singola condotta *hic et nunc*; ad es. art. 137, co. 5, T.U.A.: scarico di acque reflue eccedente i valori-soglia tabellari); oppure allo schema dello
 - **illecito formale di rischio** (la condotta tipica è di per sé punita in quanto presunta dal legislatore come rischiosa in base a generalizzazioni che prescindono sia dalla concreta pericolosità delle condotte sia da una pericolosità astratta ma corroborata da dati scientifici od esperienziali condivisi; ad es. art. 137, co. 1, T.U.A.: scarico di acque reflue in assenza della prescritta autorizzazione).

Profili generali del T.U.A.

- Gli illeciti di pericolo astratto e, soprattutto, gli illeciti formali di rischio si pongono in tensione con:
 - Principio di offensività;
 - Principio di colpevolezza (ove si riportino indiscriminatamente tutte le norme amministrative ‘presupposte’ dal precetto penale alla rigorosa disciplina dell’art. 5 c.p., accontentandosi di una mera conoscibilità astratta di tali norme ai fini dell’imputazione tanto colposa quanto dolosa).

Profili generali del Titolo VI *bis* c.p.

- Con la L. n. 68/2015 è stato introdotto il Titolo VI *bis* nel Libro II del Codice penale, espressamente dedicato ai «delitti contro l'ambiente».
- Si tratta per lo più di gravi illeciti penali rispondenti allo schema del:
 - **reato di danno** (comportante la compromissione, distruzione o diminuzione del bene giuridico, ad es. art. 452 *quater*, nn. 1 e 2, c.p.: disastro ambientale integrato o dall'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema o dall'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali);
 - **reato di pericolo concreto** (comportante un pericolo effettivo, oggetto di specifico accertamento giudiziale, ad es. art. 452 *sexies*, co. 2, c.p.: gestione abusiva di rifiuti ad alta radioattività da cui deriva il pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell'aria o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo o di un ecosistema o della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna)

Profili generali del Titolo VI *bis* c.p.

- L'art. 452 *novies* c.p. ha introdotto una problematica doppia circostanza «aggravante ambientale» per le ipotesi di:
 - a) Connessione teleologica tra un qualsiasi reato e un delitto ambientale («Quando un fatto già previsto come reato è commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i delitti previsti dal presente titolo, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o da altra disposizione di legge posta a tutela dell'ambiente»);
 - b) Connessione eziologica tra un qualsiasi reato e un reato ambientale, sempreché non si tratti di casi di concorso apparente di norme («se dalla commissione del fatto deriva la violazione di una o più norme previste dal citato decreto legislativo n. 152 del 2006 o da altra legge che tutela l'ambiente»).

Funzioni del Diritto penale dell'ambiente

- Come tutte le norme incriminatrici, anche quelle in materia ambientale perseguono le fondamentali finalità di **prevenzione generale e speciale**.
- Costituisce poi caratteristica saliente del Diritto penale ambientale la **funzione ripristinatoria** (non solo in senso 'materiale-naturalistico' ma anche in senso 'economico' e di collaborazione giudiziaria a seconda dei casi), che si manifesta in plurimi istituti, tra cui:
 - reati di omessa bonifica (art. 257 T.U.A.; art. 452 *terdecies* c.p.);
 - attenuante speciale ad effetto speciale del ravvedimento operoso (art. 452 *decies* c.p.);
 - sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi (art. 256, co. 3, T.U.A.; art. 452 *duodecies* c.p.);
 - confisca (art. 256, co. 3, T.U.A.; art. 452 *undecies* c.p.);
 - oblazione ambientale (artt. 318 *bis* ss. T.U.A.).

Oblazione ambientale

- Causa di estinzione del reato applicabile alle «ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal presente decreto [T.U.A] che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette» (art. 318 *bis* T.U.A.); discussa però – per ragioni sistematiche – l’applicabilità alle contravvenzioni punite con l’arresto in via esclusiva o congiuntamente all’ammenda.
- È richiesto il tempestivo adempimento della prescrizione impartita dall’organo di vigilanza o dalla polizia giudiziaria («asseverata tecnicamente dall’ente specializzato competente») volta a rimuovere la situazione illecita riscontrata (art. 318 *ter* T.U.A.).
- «Quando risulta l’adempimento della prescrizione, l’organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, ai fini dell’estinzione del reato» (art. 318 *quater*, co. 2, T.U.A.).
- Pertanto, «La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall’organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall’articolo 318-*quater*, comma 2» (art. 318 *septies* T.U.A.).
- Invece, «Quando risulta l’inadempimento della prescrizione, l’organo accertatore ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore» e il procedimento penale prosegue il suo corso (art. 318 *quater*, co. 3, T.U.A.).

Responsabilità da reato degli enti

- Con il D.lgs. n. 121/2011 è stato introdotto l'art. 25 *undecies* nel D.lgs. n. 231/2001, inserendosi tra i reati-presupposto della responsabilità *ex crimine* degli enti collettivi numerosi reati ambientali previsti dal T.U.A., dal D.lgs. n. 202/2007 e da altre leggi complementari.
- Con la L. n. 68/2015 l'art. 25 *undecies* D.lgs. n. 231/2001 è stato arricchito con l'inserimento tra i reati-presupposto di molti dei delitti di cui al nuovo Titolo VI *bis* c.p. e delle contravvenzioni di uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 *bis* c.p.) e di distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 *bis* c.p.).
- Restano (incomprensibilmente) esclusi alcuni gravi reati ambientali quali quelli in materia di A.I.A. (art. 29 *quattordecies* T.U.A.), il delitto di omessa bonifica (art. 452 *terdecies* c.p.), l'avvelenamento di acque (art. 439 c.p.), l'incendio boschivo (art. 423 *bis* c.p.).

Responsabilità da reato degli enti

- La responsabilità da reato ambientale dell'ente collettivo, secondo le regole generali di cui agli artt. 5-8 D.lgs. n. 231/2001, si configura qualora un soggetto apicale dell'ente (o di una sua unità organizzativa autonoma) o un soggetto sottoposto alla direzione o vigilanza di uno dei predetti soggetti apicali commette uno dei reati-presupposto nell'interesse dell'ente.
- L'interesse può essere costituito anche da un semplice risparmio di spesa e deve essere valutato – oggettivamente – in relazione al momento in cui il soggetto apicale o subordinato tiene la condotta tipica (a prescindere dai risultati concretamente conseguiti).
- L'ente va esente da responsabilità qualora, prima della commissione del reato-presupposto, abbia adottato ed efficacemente attuato un idoneo Modello organizzativo di prevenzione del rischio-reato, che, in materia ambientale, può giovare dell'integrazione con rodati sistemi di gestione del rischio quali quelli rispondenti alla ISO 14001 o a EMAS.